

REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 231/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI cons. Anna Bombino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 76031 /PC del registro di

segreteria, sul ricorso presentato dalla XX

, nata a omissis il omissis, rappresentata e

difesa dall'avv. Gianluca Mari ed elettivamente

domiciliata in via Appia Nuova 153 presso lo studio

del difensore

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t

con sede centrale in Roma, alla via Ciriaco De Mita n.

21, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta

dell'avvocatura interna e con esso domiciliato in

Roma in via C. Beccaria n. 29;

Per il riconoscimento della pensione di inabilità

di orfano inabile

Letto il ricorso e i documenti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 22 maggio 2024, con

l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,
il cons. relatore dott. Anna Bombino, l'avv. Francesco
Rondina per delega dell'avv. Mari Gianluca per la
ricorrente, l'avv. Andrea Botta per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato
all'INPS, la sig. XX rappresentava di avere
inoltrato all'INPS, a seguito del decesso del genitore
convivente YY (assicurato con contribuzione
versata all'INPS, ex INPDAP), avvenuto in data
01/2/2016, una prima istanza all'INPS, in data
15.7.2016, per le patologie di cui era affetta in
relazione alle quali la Commissione Medica di Verifica
di Roma, con del verbale BL/B n.44555 del 4.10.2016,
diagnosticava "DISTURBO ANSIOSO CON ATTACCHI DI PANICO
IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, IN SOGGETTO AFFETTO DA
DISCOPATIE MULTIPLE LOMBARI DI GRADO NON ESIMENTE,
esprimendo il giudizio negativo: "NON INABILE
PERMANENTEMENTE A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLA
DATA DEL DECESSO DEL DANTE CAUSA". Pertanto, con
determinazione n.3181 dell'8.11.2016, l'INPS rigettava
l'istanza.

Successivamente, in data 2.2.2018, l'interessata

reiterava l'istanza di riconoscimento del diritto di pensione, pure rigettata dall'INPS, il 20.2.2018, senza essere sottoposta a visita medica.

Riferiva, a partire dall'evento traumatico del 2000, di avere subito interventi chirurgici alla colonna vertebrale a causa di una caduta in casa e allo stato ansioso trattato con antidepressivi causato dalla perdita del lavoro, e dalla morte di entrambi i genitori, che aveva assistito in vita. Per l'aggravarsi delle condizioni psico-fisiche le era stata riconosciuta l'invalidità civile nella misura del 50%.

L'interessata contestava l'operato dell'INPS per errata valutazione della prima domanda di reversibilità rilevando che nella documentazione redatta dai medici si faceva riferimento alla sola patologia fisica inerente la schiena della ricorrente ed ignorata e non indagata la patologia psichica che venne "liquidata" come disturbo ansioso da inquadrarsi come vera e propria patologia psicologica con importanti riflessi sulla vita della medesima. Evidenziava infatti che i farmaci prescritti quali Mirtazapina, Deniban e Lyrica sono veri e propri psico- farmaci che vengono utilizzati in casi di grave alterazione psichica e non meri ansiolitici, come specificato nella

relazione medica prodotta il 18/03/2018.

La ricorrente asseriva quindi di essere nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per la concessione della pensione di reversibilità per impossibilità a svolgere un proficuo lavoro ed essendo a carico del genitore al momento del decesso.

Dopo la morte del padre ha avuto un aggravamento della condizione psichica, con conseguenze pregiudizievoli sull'attività lavorativa, come evidenziato nella relazione del Dott. Prof. Gabriele Miceli prodotta in atti.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con riconoscimento del diritto a pensione e pagamento degli interessi e rivalutazione come per legge; con vittoria delle spese in favore del procuratore antistatario.

Con memoria depositata in data 28.2.2019, integrata con la memoria dell'8.5.2024, di costituzione del nuovo legale, l'INPS, eccepiva l'infondatezza del ricorso precisando che, ai fini della concessione della pensione di reversibilità dell'orfano maggiorenne inabile assume una particolare valenza la sussistenza della "vivenza" a carico del dante causa, e sul punto, la ricorrente non avrebbe richiesto di

provare tale condizione né richiesto la nomina di un consulente per accertare le condizioni di salute, concludendo per il rigetto del ricorso.

All'esito dell'udienza del 27 marzo 2019 con ordinanza n. 181/2019 veniva chiesto il parere medico legale all'UML presso il Ministero della salute .

L'UML ha depositato il parere richiesto in data 12.3.2024.

Il difensore ha prodotto note difensive contestando gli esiti peritali e insistendo nell'accoglimento del ricorso.

Alla udienza del 22 maggio 2024 l'avv. Rondina ha contestato l'esito peritale e insistito per l'accoglimento della domanda; il difensore dell'Istituto si è riportato agli scritti e chiesto il rigetto del ricorso. Al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, consegnato al segretario per gli adempimenti di rito.

Considerato in

DIRITTO

La questione al vaglio del Giudicante riguarda il riconoscimento della reversibilità della pensione del padre in favore della ricorrente XX , quale orfana maggiorenne inabile al lavoro poichè affetta

da “DISTURBO ANSIOSO CON ATTACCHI DI PANICO IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, IN SOGGETTO AFFETTO DA DISCOPATIE MULTIPLE LOMBARI DI GRADO NON ESIMENTE”.

Nel merito, questo giudice ritiene condivisibile il parere espresso dall’UML presso il Ministero della Salute.

L’organo di consulenza ha esaminato approfonditamente la storia clinica della ricorrente, sulla base della documentazione medica versata in atti ed integrata dai colloqui clinici da parte degli specialisti esperti esterni, rispettivamente del prof. Vito Amorese, Ortopedico e del Prof. Gianluigi Conte, psichiatra, i quali hanno ciascuno una relazione specialistica, che è parte integrante del giudizio diagnostico e valutativo finale espresso dall’organo incaricato della relazione medico-legale.

L’organo incaricato ha evidenziato quanto segue: “
la ricorrente è risultata affetta da:

- artrosi polidistrettuale con radicolopatia cronica bilaterale L4-L5-S1 (lombosciatalgia), in soggetto sottoposto a due pregressi interventi chirurgici di nucleoplastica a livello lombare per Ernia discale;
- disturbo depressivo cronico di grado moderato con

ansia. entrambe le patologie non si appalesarono all'epoca del decesso del dante causa e non si sono appalesate successivamente e né a tutt'oggi, di intensità, gravità ed interferenza con il funzionamento globale della ricorrente, tale da poter configurare una condizione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.

In particolare: per quanto concerne la patologia ortopedica, nella manifestazione clinica e funzionale con cui le certificazioni la descrivono ed alla luce del colloquio specialistico, non si configura uno stato menomativo e disfunzionale sì determinante, sia pure in maniera concorrente/coesistente, una condizione di inabilità lavorativa.

Anche per quanto riguarda la condizione psichiatrica, emerge una estrema carenza documentale specialistica versata in atti (solo tre certificazioni mai seguite da cure documentate o da valutazioni seriate del servizio pubblico), laddove la prima, eseguita quasi due mesi dopo il decesso del padre, mostra solo una prescrizione psico farmacologica senza una valutazione trascritta dello status psichico; la seconda valutazione eseguita dalla Commissione della CMV, dopo ulteriori 6 mesi, riporta un quadro

sindromico non così compromesso e da cui si evince la
assenza di assunzione di una terapia antidepressiva;
il terzo, infine, è ormai posteriore di due anni
rispetto al decesso del padre”.

L'organo ha precisato che “l'espressione “inabilità
a proficuo lavoro” non si concretizza solo nel
riscontro di menomazioni a carattere invalidante, ma
deve configurare una condizione concreta e permanente
di incapacità dell'interessato di dedicarsi ad un
lavoro che costituisca fonte di reddito per il
proprio sostentamento. Pur riconoscendo che la
ricorrente è portatrice di un quadro patologico
che costituisce condizione invalidante, così come già
riconosciuto alla ricorrente ma in ambito di
Invalidità Civile (riconoscimento del 50% di
invalidità nel 2017, su istanza di aggravamento della
precedente percentuale del 35 % riconosciuta nel
2010), l'organo ha evidenziato che debbono ricorrere
altri criteri per il riconoscimento del beneficio
richiesto dall'interessata.

Secondo l'organo di consulenza la condizione
patologica di cui è portatrice la ricorrente “....non
consente di configurare e soddisfare nella ricorrente
il precipuo requisito sanitario richiesto: ciò sia

alla data del decesso del dante causa che
successivamente. Infatti, alla data del 01/02/2016,
data del decesso del padre, non vi è evidenza alcuna
che la ricorrente potesse trovarsi in una condizione
di inabilità lavorativa a qualsiasi proficuo lavoro,
laddove questa deve essere intesa non già rivolta ad
un'ipotetica capacità lavorativa generica (come nella
invalidità civile o nella pensionistica
privilegiata), bensì ad una categoria di danno a sé
stante, tale da rendere estremamente difficoltosa una
collocazione lavorativa che procuri, in concreto,
l'inidoneità del soggetto a svolgere un'attività
remunerativa, tale da fornire mezzi bastevoli per
l'appagamento dei normali bisogni della vita".

In conclusione, il quadro patologico complessivo come
risulta dalla copiosa documentazione medico-
sanitaria in atti non appare quindi determinante a
pregiudicare e compromettere l'eventuale condizione
lavorativa della ricorrente, sia pure in relazione
alle possibilità consentite dall'età del soggetto (57
anni).

Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura
eminentemente tecnica della questione medico legale
che ha formato l'oggetto del presente giudizio, per

disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il giudice unico delle pensioni presso la Corte dei
conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio,
definitivamente pronunciando

RESPINGE

il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
22 maggio 2024

IL GUP

Anna Bombino

F.to Digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA